

# — Semiotica e diritto

Parte prima: gli atti fondativi.

di Giuditta Bassano

*Abstract.* Nella prima parte prima parte di questo contributo sono introdotti alcuni elementi sulla semiotica come disciplina. Si menziona quindi la cornice storica in cui la riflessione di J. L. Austin ha collaborato a fondare un'idea non referenzialista del linguaggio e il portato che questo ha avuto per una semiotica del diritto. A seguire l'articolo tenta di presentare tre dei contributi fondamentali all'idea di uno studio semiotico del diritto. Si tratta di un lavoro di A. J. Greimas sul senso di una legge francese celebre, la l. 24 luglio 1966 n. 66-537, in materia di società commerciali; di un saggio di E. Landowski, inedito in italiano, su quattro percorsi veridittivi che si intrecciano nella scena del processo; del pensiero di Bernard Jackson, che introduce, tra gli altri, il concetto di «gruppi semiotici» per lo studio delle pratiche giuridiche e mette in discussione alcuni assunti filosofici sull'essenza del diritto.

SOMMARIO: 1. Premessa e questioni. – 2. Lingua, mondo e diritto. – 3. Il lavoro di Algirdas J. Greimas. – 4. Eric Landowski. – 5. Bernard Jackson. – 6. Note finali.

## 1. Premessa e questioni.

Dalla sociologia alla filosofia analitica, dalla linguistica alla psicologia fino all'economia, le scienze umane non hanno grandi problemi a dire che cosa “non sia” diritto. I confini generali del diritto appaiono abbastanza chiari – ci sono molte forme di normatività sociale e culturale in cui siamo immersi, ma nessuna forma di normatività: (i) vale per tutti i membri legittimi di una società; (ii) ha stabilizzato in modo esplicito le conseguenze che provengono dal contravvenire alle sue regole –.

Molti possibili modi di vivere possono portare sanzioni negative da parte degli altri appartenenti a un gruppo culturale, tanto quanto alcuni possono portarne di positive. Il codice igienico che nelle nostre società occidentali fissa in modo implicito le “buone maniere” di presentazione di sé agli altri, se infranto, può comportare la mancata riuscita di un colloquio di lavoro; quello che regola la confidenza intersoggettiva tra quasi estranei, almeno in Italia nel 2019, permette di prevedere che ai gestori di un bar che si frequenta spesso si possa chiedere, ottenendolo, di custodire un mazzo di chiavi. Nessuna di queste due circostanze tuttavia è

“stabile” come l’atto amministrativo che segue all’essere contravvenuti, parcheggiando un veicolo, a un divieto di sosta, o come i diritti di eredi legittimari.

Quando non viene appiattita su un’idea obsoleta di disciplina che studia i segni, la semiotica è in genere fatta corrispondere alla prospettiva che si occupa di ritracciare vincoli e virtualità dei fenomeni di significazione, dunque più adatta a spiegare “come” si diano regole comunicative come quelle del primo tipo, regole, virtualità e vincoli anche, cioè, di una normatività sociale implicita. È meno chiaro forse che cosa la semiotica possa dire del diritto e come possa farlo. Per questa ragione, e trattandosi di un articolo di carattere introduttivo, ho preferito discutere esempi piuttosto che teorie; riassumere analisi anziché fondamenti epistemologici puri. Il lettore o la lettrice non dovrebbe preoccuparsi del tecnicismo che spesso è attribuito alla semiotica, poiché ho tentato di ridurlo ai minimi termini.

Le prossime pagine espongono in sostanza un succinto – e va da sé povero – percorso attraverso alcuni tentativi di fondare metodi e sguardi semiotici sul diritto. Lo fanno a partire dalla discussione delle proposte di un famoso filosofo del linguaggio inglese della metà del secolo scorso, J.L. Austin, e poi lo lasciano per addentrarsi in esercizi firmati da autori meno noti, più noti come interpreti di una lettura semiotica del discorso giuridico.

Valgono comunque alcune premesse generali che faccio qui. Un’introduzione come questa per forza sacrifica, spero non inutilmente, l’esaustività. Chi lavora “nel” diritto soffrirà la mancanza di distinzioni tra branche e problemi. Se guadagnerà qualcosa tuttavia sarà per le stesse ragioni, ovvero sarà in termini di strumenti e domande che attraversano tali branche e problemi e permettono di connetterli e distinguerli in modo originale.

Come noto, la semiotica è una disciplina recente, nata e diffusasi da non più di un cinquantennio. L’assunto che la fonda è che tutti i fenomeni comunicativi presuppongano un “sistema di significazione” che li costituisce entro “linguaggi”: compito della semiotica è dunque quello di «mettere a confronto le loro strutture, cercando modelli generali di analisi»<sup>1</sup>. Riservo per un eventuale ulteriore intervento un inquadramento delle fasi che ne hanno disegnato le conquiste più forti. Da una teoria dei codici alla svolta linguistica (di cui pure il paragrafo 2 tratta, ma per ragioni specifiche); da questa alla riflessione sulla testualità come oggetto d’analisi eterogeneo, da una parte, quanto modello dell’analisi, dall’altra; da essa infine, allo sguardo etnografico verso le pratiche e le interazioni, inquadrato dallo sviluppo di una sociosemiotica e di un’etnosemiotica. Quello che mi preme mettere in luce qui è l’idea generale della differenza tra “superficie” e “profondità”: ogni fenomeno, con il suo sviluppo lineare e i suoi elementi manifestati, per la semiotica è il “luogo discorsivo” di cui si devono ricostruire vincoli e unità soggiacenti, quelle regole e quelle virtualità che presiedono alle sue condizioni di significare.

Ne discende un’osservazione in merito, anche, allo studio del diritto. Se “il giuridico” è facilmente riconoscibile, come dominio autonomo da altri, nella nostra cultura, non può che esserlo perché è fondato su qualcosa che ha il compito e il potere di generare una serie molto vasta di fenomeni significanti. Il giuridico dunque è ciò che hanno in comune una “rete di pratiche”, in senso molto più complesso dell’idea di esecuzione da parte degli attori sociali di certe regole contenute in dei volumi. Credo che questa sia un’osservazione banale per chiunque opera nel mondo del diritto, e lascio al proseguo dell’articolo il compito di illustrare come la semiotica concepisca alcuni problemi di questa “rete”. Non si è trattato tuttavia di un approccio conquistato senza difficoltà, poiché le scienze sociali hanno prima dovuto guadagnare un “vantaggio”, se così

---

<sup>1</sup> S. Traini, *Le due vie della semiotica*, Bompiani, 2006, p. 14.

si può dire, rispetto ad alcune categorie classiche della storia del pensiero filosofico, quale quella della centralità del cogito cartesiano e del ruolo ancillare del linguaggio rispetto al pensiero.

Vorrei dunque partire proprio dal quadro di tale slancio e superamento.

## 2. Lingua, mondo e diritto.

Un anno di particolare rilievo è il 1962. A quell'epoca la semiotica è ancora in una fase aurorale; a Roland Barthes mancano tre anni per pubblicare i suoi *Eléments de sémiologie* e ne mancano ancora sei ai primi incontri di Urbino, dove si sarebbe concretizzata l'idea di un progetto semiotico internazionale di stampo narratologico. Da un'altra parte, nella filosofia del diritto, comincia a circolare il lavoro di un giurista come H.L.A. Hart, che avrebbe ampiamente influenzato la riflessione teorica sulle norme fino ai nostri giorni. In quell'anno, il 1962, fu pubblicata postuma una raccolta di lezioni<sup>2</sup> tenute da un filosofo del linguaggio piuttosto particolare, J.L. Austin collega, ad Oxford, di H.L.A. Hart.

Tra i corsi e ricorsi della storia appare sintomatico – per quello che scriverò in queste pagine – il fatto che Austin diverrà un punto di riferimento per gli studi di diritto penale anglosassone. Un suo saggio sul rapporto tra colpevolezza e scuse nel linguaggio ordinario<sup>3</sup> entrerà infatti a pieno titolo fra i classici della letteratura anglosassone sulla teoria del reato<sup>4</sup>.

Più in generale però saranno le lezioni di Oxford e Harvard, tenute tra il 1951 e 1952, a influire sul panorama delle scienze sociali attorno al linguaggio. Austin si muoveva nel contesto della recente rivoluzione del positivismo logico del Circolo di Vienna, ma aveva tutte le intenzioni di ribaltarne gli orizzonti: le dodici lezioni raccolte in *How to do things with words* sono l'apertura di un vaso di Pandora, che dalla bivalenza logica delle asserzioni guarderà per la prima volta alla facoltà costruttiva del linguaggio, come vi si appuntavano, nello stesso tempo, le trasformazioni fra la filosofia del primo e del secondo Wittgenstein<sup>5</sup>, e sempre ad Oxford, le voci di Ryle, di Strawson<sup>6</sup> e quelle eminentemente giuridiche di Hart.

Per Austin è fondamentale chiarire che non tutti gli enunciati possono essere detti veri o falsi, perché ce n'è almeno di un tipo, che battezza come «performativi», che non descrivono affatto qualcosa del mondo, ma “fanno qualcosa nel mondo”. È il caso di enunciati come «sì»

---

<sup>2</sup> J.L. Austin, *How to do things with words*, Oxford Press, 1962, tr. it. C. Penco, M. Sbisà, (a cura di), *Come fare cose con le parole*, Marietti, 1987.

John Langshaw Austin ha un omonimo da cui si distingue solo per il secondo nome di battesimo. John Austin, vissuto fra il 1790 e il 1859, è l'autore di riferimento di quello che in filosofia del diritto si chiama comunemente «imperativismo». Tra i due autori non vi è dunque alcun collegamento.

<sup>3</sup> J.L. Austin, *A Plea for Excuses: The Presidential Address*, in *Proceedings of The Aristotelian Society*, Vol. 57, Issue 1, 1957, pp. 1 ss.; *Id.*, *Philosophical Papers*, Oxford University Press, 1961, pp. 159 ss. Questa raccolta di saggi contiene già un embrione della teoria al centro di *How to do things with words*. La numerazione delle pagine a cui si riferimento è quella del saggio originale del 1957, disponibile online attraverso il link: <https://sites.ualberta.ca/~francisp/NewPhil448/AustinPlea56.pdf>.

<sup>4</sup> D.B. Yeager, *J. L. Austin And the Law: Exculpation and The Explication of Responsibility*, Bucknell University Press, 2006.

<sup>5</sup> Nelle sue due opere più celebri, il *Tractatus logico-philosophicus* (*Logisch-philosophische Abhandlung*, 1921) e *Ricerche filosofiche* (*Philosophische Untersuchungen* 1953) Wittgenstein presenta due concezioni diverse del rapporto tra linguaggio e realtà. Più precisamente con le *Ricerche* intende rispondere alle sue precedenti convinzioni, esposte del *Tractatus*. Per un orientamento il più generale possibile basti dire che la proposta del 1953 è più aperta di quella del 1921, illustra una concezione del linguaggio più indeterminata e flessibile. Wittgenstein abbandona qualsiasi idea di “significato elementare” o “riferimento elementare” dei predicati linguistici. Propone piuttosto di isolare ogni singolo uso di una frase, di un gesto, di un'espressione di richiamo o saluto, etc. come circostanza oltre la quale non è possibile prevedere mai del tutto il comportamento degli elementi linguistici coinvolti.

<sup>6</sup> Peter Strawson (1919-2006) e Gilbert Ryle (1900-1976) hanno fatto parte di in un gruppo oxoniense di studiosi attivi negli anni trenta-sessanta del secolo scorso, che si sono occupati di “filosofia del linguaggio ordinario” rispondendo in senso critico a una concezione filosofica formale del rapporto tra lingua e realtà. Strawson è il sostenitore dell'autonomia tra significato e riferimento: il riferimento di una preposizione a qualche elemento del mondo è contestuale e mai fisso. Ryle lavora più che altro sul superamento della differenza tra corpo e mente di discendenza cartesiana.

pronunciato nel corso di una cerimonia nuziale, o «lascio il mio orologio in eredità a mio fratello»<sup>7</sup> quando ricorre in un testamento. Questi enunciati rispondono a uno scopo esecutivo, vengono pronunciati in situazioni in cui deve compiersi un'azione. Tuttavia, sottolinea Austin, anche quando l'azione eventualmente non si realizzasse, o perché il soggetto deputato alla sua realizzazione difetta in verità dell'intenzione necessaria, o perché non ci sono le circostanze adeguate, non possiamo parlare di un matrimonio falso o di una falsa eredità. Si tratterà piuttosto di «atti nulli, o eseguiti in malafede, o incompleti, e così via»<sup>8</sup>. Così ai performativi va connessa la questione della loro «felicità» o «infelicità», il fatto cioè che esista una procedura convenzionale, che include un certo effetto, certi soggetti e certe circostanze, dalla quale risulta un enunciato performativo felice solo se una persona lo esegue in modo completo e corretto, con competenza soggettiva ad eseguirlo, con l'intenzione di comportarsi secondo quello che l'enunciato prevede ed in effetti comportandosi poi in quel modo.

Ma a ben vedere, quella che può essere considerata una piccola “rivoluzione antiessenzialista” – forse tanto nel campo della ricerca linguistica quanto in quello della filosofia teoretica<sup>9</sup> – si dispiega già anche in *A plea for Excuses*, del 1957<sup>10</sup>. Qui, come accennato sopra, Austin intende riflettere su una serie di temi legati alle sfumature semantiche delle «giustificazioni» e delle «scuse» nel linguaggio ordinario. Con uno stile ironico e sottile, che costituisce il tratto inconfondibile del suo pensiero, Austin propone di guardare per questo scopo al diritto penale, una «miscellanea immensa di casi in cui qualcosa va storto, e inoltre un'utile lista di scusanti accettate, insieme a un buon numero di analisi di entrambe»<sup>11</sup>. Se il diritto penale ha le sue regole, che restringono e specificano senza dubbio quello che in un tribunale significano le accuse e le difese, nondimeno vale la pena volgere l'attenzione a questo ambito, perché

«è sempre una sorpresa, e una sorpresa salutare, scoprire quanto si può imparare dal diritto; e va aggiunto che se una distinzione tracciata è corretta, anche se non è ancora accettata nel diritto, si può contare sul fatto che un avvocato ne prenderà nota, perché può essere pericoloso non farlo – se non lo fa lui, può farlo il suo avversario»<sup>12</sup>.

Austin richiama il caso di un processo del 1874 tenuto presso il tribunale inglese di Shrewbury, nelle Midlands occidentali. L'accusato è un certo Mr. Finney, inserviente in un manicomio, che durante lo svolgimento delle sue mansioni ha procurato involontariamente la morte di un internato, Thomas Watkins. Watkins è stato colpito da un getto di acqua bollente che proveniva dal rubinetto di una vasca in cui si era appena lavato. Mr. Finney dichiara che aveva chiesto a Watkins di uscire dalla vasca, e che si era disposto a preparare un bagno pulito aprendo il rubinetto. Ma a quel punto, senza rendersi conto che Watkins non era in realtà uscito dalla vasca, ha aperto il rubinetto sbagliato, quello dell'acqua calda e non quello dell'acqua fredda.

Mr. Finney verrà creduto e assolto, poiché secondo il giudice l'accidentalità del suo gesto non permette di riconoscere la presenza degli elementi di «colpevole negligenza» che giustificerebbero il reato di omicidio. Austin nota che la sentenza è vaga e che di fatto innanzitutto non è posta alcuna distinzione tra due responsabilità diverse: quella di non aver visto che Thomas Watkins non era uscito dalla vasca e quella di aver aperto il rubinetto sbagliato.

---

<sup>7</sup> J.L. Austin, *Come fare cose*, cit., p. 10.

<sup>8</sup> *Idem*, pp. 6 ss.

<sup>9</sup> *Idem*, p. XXI.

<sup>10</sup> Cfr. nota 3.

<sup>11</sup> J.L. Austin, *A Plea for Excuses*, cit., p. 13.

<sup>12</sup> *Idem*, p. 14.

A suo avviso, più precisamente, tutto il gioco di senso del verdetto ruota intorno alla referenza intradiscorsiva<sup>13</sup> di che cosa è stato “accidentale”, referenza che il giudice non considera problematica, ma che – in senso filosofico – lo è. Un conto infatti è descrivere l’atto di Finney come l’aprire il rubinetto dell’acqua calda, cosa che ha fatto per sbaglio, col risultato che Watkins è stato ustionato, un conto è descriverlo come l’ustionare Watkins, «cosa che *non* ha fatto per sbaglio». Anche la definizione del gesto, aggiunge Austin, è inappropriata, perché affermare che Finney ha aperto il rubinetto dell’acqua «inavvertitamente» (come il testo della sentenza recita) dovrebbe voler dire che, per esempio, l’ha urtato, e allora sarebbe tutta un’altra storia<sup>14</sup>.

Per Austin il caso di Mr Finney permette cioè di considerare i problemi posti dalle molte possibilità in cui si può concepire il senso di un enunciato linguistico che riguarda un’azione:

«[...] possiamo smontare il meccanismo dell’agire, e descrivere (e scusare) separatamente la raccolta delle informazioni, la valutazione, la pianificazione, la decisione, l’esecuzione, e via così. Le fasi sono diverse: possiamo dire che [qualcuno] ha dipinto un quadro o combattuto una campagna, oppure possiamo dire che ha dato prima questa pennellata poi quella, che prima ha partecipato a quell’azione (bellica) e poi a quella. Le sequenze sono ancora diverse: un singolo termine che descriva cosa [qualcuno] ha fatto può esser fatto coprire una sequenza più piccola o una più grande, gli eventi esclusi dalla descrizione più ristretta si chiameranno allora “conseguenze”, “risultati” o “effetti” del suo atto, o qualcosa di simile»<sup>15</sup>.

Questa mossa teorica ha un peso fondamentale per le cose che diremo nelle prossime pagine, per almeno due aspetti. Il primo riguarda il diritto, il secondo il suo studio. Nel primo senso, Austin consegna al diritto la possibilità di esistere come discorso “performativo *tout court*” – nell’enunciazione giuridica non esistono asserzioni ma solo atti – ma lo fa dotandolo anche di un carattere del tutto “antireferenziale”<sup>16</sup>. In altri termini la mendacia della parola, vista dai logici come principale ostacolo alla corretta descrizione del mondo, diventa un aspetto intrinsecamente comunicativo del linguaggio, e nodale anche rispetto alla considerazione di quei fatti su cui un giudice deve pronunciarsi. È di fatto per inquadrare, per descrivere questa facoltà di mentire nel suo senso più ampio che, secondo Umberto Eco<sup>17</sup>, nasce anche la semiotica. Nel paragrafo 4 inoltre approfondirò un’altra conseguenza, meno diretta, di questo ripensamento del linguaggio che lo sgancia da qualsiasi carattere corrispondentista: il concetto di “verità processuale”, spesso avversato dagli ontologi perché incompatibile con un’idea univoca della verità, è per la semiotica perfettamente comprensibile e di infinito interesse. Ancora oltre, come vedremo, è forse offrendo un modello per formalizzare le sfumature della veridizione giuridica che la semiotica ha porto al diritto il contributo per ora più utile.

Nel secondo senso è possibile tornare ad Austin per distinguere due discipline che a tutt’oggi si occupano di diritto in modo più o meno esclusivo: la pragmatica e il pragmatismo. La prima, nata a partire da *How to do things with words*, riguarda studi di ambito europeo e piuttosto eterogenei. Bernard Jackson, di cui parlerò più avanti, identifica per esempio una pragmatica della «scuola italiana e una della scuola tedesca»<sup>18</sup>, per le quali si possono considerare fra gli altri i

---

<sup>13</sup> Cfr. nota 15.

<sup>14</sup> J.L. Austin, *A Plea for Excuses*, cit., p. 26

<sup>15</sup> *Idem*, p. 27.

<sup>16</sup> Sull’idea semiotica di “referenza intradiscorsiva”, che in parte si sostituisce all’idea filosofica del rapporto tra linguaggio e referente cfr. A.J. Greimas et al., *Analyse sémiotique d’un discours juridique. La loi commerciale sur le sociétés et les groupes de sociétés, Documents de travail*, Urbino: Centro internazionale di semiotica e di linguistica, 1971; E. Landowski, *Vérité et vérédiction en droit*, in *Droit et Société*, n. 8, 1988, pp. 47 ss.; B. Jackson, *Semiotics and Legal Theory*, Deborah Charles Publications, 1985.

<sup>17</sup> «La semiotica è la disciplina che studia tutto ciò che può essere usato per mentire», U. Eco, *Trattato di semiotica generale*, Bompiani, 1975, pp. 17 ss.

<sup>18</sup> B. Jackson, *Legal Semiotics and Semiotic Aspects of Jurisprudence*, in A. Wagner, J. Broekman (a cura di), *Prospects of Legal Semiotics*, Springer, 2012, pp. 3 ss.

lavori di Carcaterra e Posner e Krampen<sup>19</sup>. Nella sua accezione più vasta la pragmatica si occupa di diritto studiando le regole di negoziazione connesse alla retorica giuridica in contesti interazionali<sup>20</sup>. Il pragmatismo invece ha un terreno soprattutto statunitense e nasce con lo studio del diritto di *common law* in una prospettiva peirciana<sup>21</sup>. Adotta tra gli altri l'obiettivo, senza dubbio apprezzabile, di pensare una «semiotica giuridica in grado di tracciare le connessioni fra sistemi semiotici di diritto distanti da un punto di vista storico, culturale e ideologico, su una scala globale delle culture umane»<sup>22</sup>. Oggi il pragmatismo ha come riferimento *l'International Journal for the Semiotic of Law*, che promuove una prospettiva interdisciplinare, accogliendo contributi da campi disparati, come la decostruzione e la sociolinguistica, la storia dei discorsi giuridici, l'ermeneutica, la psicoanalisi, lo studio del diritto nella letteratura, la semiotica visiva.

Tuttavia, per il percorso che vorrei ricostruire una semiotica del diritto, passata e a venire, non può essere fatta coincidere né con la pragmatica né con il pragmatismo. La sua specificità è data forse da tre elementi che rivestono un peso equivalente. Il primo è quello di un principio di affinamento della “grana metodologica”, il secondo quello del tentativo di restituire modelli semplici ma articolati, il terzo è un orientamento filosofico anti-essenzialista, per il quale cioè studiare la realtà non coincide con il bisogno di reperire alcun principio fondativo, nessuna origine e nessun originale. Detto in altri termini, “il reale non va sintetizzato ma descritto” e più saranno buoni e solidi i modelli descrittivi, più fenomeni si potranno spiegare. I tre paragrafi che seguono mi sembrano efficaci per spiegare, in ordine, ciascuno di questi tre aspetti.

### 3. Il lavoro di Algirdas J. Greimas.

Meno celebre di Umberto Eco, ma altrettanto cruciale per lo sviluppo europeo della prospettiva e del metodo semiotico, Algirdas J. Greimas è un semiologo di origini lituane naturalizzato francese, che fino alla sua scomparsa nel 1992 è stato direttore di studi all'*École des hautes études en sciences sociales* di Parigi. Greimas non ha mai lavorato in modo sistematico sul diritto, se non in un'occasione. In quell'unico contributo ha però fondato uno sguardo che poi sarà esercitato in modo esteso e proficuo da altri due studiosi, il francese Eric Landowski e l'inglese Bernard Jackson. Nel 1969-1970 un'*équipe* di cinque ricercatori guidata da Greimas compie, su commissione pubblica<sup>23</sup>, l'analisi semantica della legge francese 24 luglio 1966 n. 66-537. È il primo intervento francese che norma le società commerciali e i gruppi di società; l'*équipe* ha il compito di chiarire che cosa il legislatore intenda con la complessa nozione di “gruppo societario”. L'esito dello studio viene pubblicato per la prima volta nel 1971 e ha la forma di un volume: per questo è impossibile riassumerne il contenuto senza ripercorrerne almeno alcuni passaggi<sup>24</sup>.

<sup>19</sup> G. Carcaterra, *Le norme costitutive*, Giuffrè, 1974; R. Posner, M. Krampen, *Semiotic Circles in Germany. From the Logic of Science to the Pragmatics of Institutions*, in *American Journal of Semiotics*, 1, 1981, pp. 169 ss.

<sup>20</sup> M. Bertuccelli Papi, *Che cos'è la pragmatica*, Bompiani, 1993.

<sup>21</sup> Si tratta di un approccio che mantiene fermi i presupposti filosofici della riflessione del logico statunitense Charles Sanders Peirce (1839 – 1914) e studia perciò il diritto da un punto di vista filosofico e teorico, occupandosi cioè della circolazione di “segni” nel mondo della prassi giuridica. Al centro degli interessi del pragmatismo giuridico contemporaneo ci sono questioni come quella dell'etica, della responsabilità, della differenza sessuale, della figura paterna del giudice inquadrati nell'ottica di una serie di operazioni interpretative di tipo logico-filosofico. R. Kevelson, *Comparative Legal Cultures and Semiotics: An Introduction*, in *American Journal of Semiotics*, 1, 4, 1982, pp. 63 ss.

<sup>22</sup> J.L. Austin, *A Plea for Excuses*, cit., p. 22.

<sup>23</sup> Il committente è il *Centre de recherche sur le droit des affaires de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris*. Va ricordato che la legge n. 66-537 del 24 luglio 1966 è stata un simbolo – una legge contestata e discussa, che negli anni della sua promulgazione divenne bersaglio del discorso contro-culturale sulle multinazionali, la delocalizzazione del lavoro, lo sfruttamento dei Paesi più poveri –.

<sup>24</sup> Cfr. i riferimenti alla nota 15. Facciamo riferimento a una versione ridotta dello studio, che qualche anno dopo viene condensato in cinquanta pagine ed edito insieme ad altre analisi di A.J. Greimas, *Sémiotique et sciences sociales*, Seuil, 1976, tr. it. D. Corno (a cura di), *Semiotica e scienze sociali*, Centro scientifico editore, 1991, pp. 73 ss.

Il lavoro dell'*équipe* non è quello di elaborare un modello metodologico di lettura dell'intero testo, ma quello di tradurre in questioni semiotiche alcune questioni locali, che risultano dall'architettura delle relazioni che i 508 articoli intrattengono fra loro. Nel corso dell'analisi, poi, tali questioni semiotiche tendono a somigliare sempre di più a risultati teorici definitivi rispetto al "discorso giuridico". Si comincia con una dichiarazione coraggiosa: il discorso giuridico è proposto essere «un caso particolare, definibile per la sua specificità, fra tutti i discorsi possibili – e realizzati – in una lingua naturale qualsiasi»<sup>25</sup>. Greimas suggerisce di pensare questa «specificità» nella forma di un "prelievo": il diritto assume dalla lingua naturale degli elementi che diventano il materiale con cui costruisce i suoi significati. Il diritto dunque preleva e traduce "pezzi di mondo" per fondarne un altro:

«il discorso legislativo rinvia di continuo alle significazioni del discorso referenziale, come se questo non fosse solo isotopo, ma anche isomorfo alla "realtà del mondo" e dunque anteriore al discorso legislativo, il quale non parlerebbe che di cose la cui esistenza è di per sé evidente; c'è insomma una sorta di relazione di presupposizione logica.[...] Agli effetti invece è il discorso legislativo che conferisce agli elementi della lingua naturale, selezionandoli, lo statuto di livello referenziale per integrarli nel discorso giuridico, predisponendo una loro chiusura rispetto alle significazioni che li contornano»<sup>26</sup>.

Si può notare come tale idea di un livello giuridico che preleva e riorganizza elementi della lingua naturale sia la prima e l'ultima risposta semiotica a una diatriba, quella sullo statuto della lingua del diritto, che nella filosofia del diritto esiste da un paio di secoli e continua ancora oggi a imperversare<sup>27</sup>. Poi Greimas definisce meglio che cosa intenda per «livello giuridico».

Esistono e vanno tenuti distinti, scrive, una grammatica e un universo semantico giuridico, ed è solo la loro collaborazione che fornisce i confini di campo di quello che è dotato di senso giuridico:

«il confronto della semiotica giuridica con le altre semiotiche ne rende palese la nuova caratteristica: mentre il più delle volte la grammatica delle semiotiche sociali è implicita, perché è sottesa ai discorsi che produce (è il caso, a esempio, del codice delle "buone maniere" a tavola), la grammatica giuridica si vuole esplicita e presenta in maniera ossessiva il corpo delle sue regole. E non solo pretende di essere conosciuta da tutti, ma si propone come grammatica ben costruita, senza lasciare – almeno sul piano delle intenzioni, ovviamente – alcuno spazio all'ambiguità. Quanto al suo aspetto, la grammatica giuridica ricorda certe caratteristiche di un manuale scolastico: essa si conforma a un inventario molto poco ordinato di definizioni e di prescrizioni e non, invece, a una gerarchia di concetti o una serie deduttiva di regole; e si configura anche come una sintagmatica preoccupata sostanzialmente di formare in modo corretto gli enunciati e le unità discorsive più ampie di cui si serve (del tipo, ad esempio, «se... allora»), senza esplicitare la tassonomia delle categorie fondamentali che il discorso grammaticale del diritto, in quanto sistema, produce»<sup>28</sup>.

L'analisi prosegue concentrandosi sulla grammatica<sup>29</sup>: si possono riconoscere, infatti, enunciati di due tipi – qualificativi (dell'ordine semiotico dell'essere), che cioè «attribuendo delle

<sup>25</sup> A.J. Greimas, *Semiotica e scienze sociali*, cit., p. 74.

<sup>26</sup> *Idem*, p. 79.

<sup>27</sup> Cfr. ad esempio M. Jori, F. Pintore, *Introduzione alla filosofia del diritto*, Giappichelli, 2014.

<sup>28</sup> A.J. Greimas, *Semiotica e scienze sociali*, cit., p. 81.

<sup>29</sup> Per ciò che attiene all'"universo semantico giuridico" si può pensare all'insieme dei concetti giuridicamente fondati. Cioè ai fatti e agli atti che esistono solo nel diritto (esproprio, frode, testamento etc.), agli attori della produzione giuridica e della giurisprudenza (Regioni, società, GIP, GUP etc.), alle procedure per presiedono alla produzione del diritto e alla giurisprudenza (delega, elezione, esame, indulto, assoluzione, prescrizione etc.).

determinazioni agli oggetti discorsivi li costituiscono come oggetti semiotici» ed enunciati funzionali (dell'ordine semiotico del fare), che «determinano la sfera del fare che questi oggetti sono in grado di assumere»<sup>30</sup>.

Un esempio di enunciato qualificativo, nella l. 24/07/1966 n. 66-537, è la seconda parte del suo primo articolo: «*sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur object, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions*». Un esempio di enunciato funzionale, invece, è l'articolo 3 della legge – che definisce qualcosa che la società commerciale non può fare (esistere sul suolo francese ma ignorarne le leggi): «*les sociétés dont le siège social est situé en territoire français sont soumises à la loi français*». Per essere più precisamente in linea con le osservazioni di Greimas, quello dell'art. 3 è un enunciato funzionale basato sulla “prescrizione”, e non sull’“interdizione”: infatti, la scoperta appena successiva, nell'analisi, è quella per la quale tutti gli enunciati funzionali della l. 24/07/1966 n. 66-537 sembrano operare con le categorie del dover fare o del dover non fare.

Tornando per un attimo all'ordine dell'essere, Greimas sottolinea che il regime dell'essere giuridico sembra coincidere con quello dell'esistenza. Quello che non è detto dal diritto, in altre parole, non esiste nel diritto. Così i «performativi» di Austin diventano i soli tipi di enunciato esistenti nel diritto. Non c'è niente di cui ci si possa chiedere se è vero o falso, a livello della produzione degli enunciati del legislatore. Tutti hanno lo statuto di «parola performativa che instaura un ordine del mondo convenzionale ed esplicito – e nella sua organizzazione – che chiama ad esistere, per il semplice fatto di enunciarli, gli esseri e le cose, attribuendo loro funzioni precise, delimitate da regole prescrittive e interdittive»<sup>31</sup>.

Dopo aver individuato una grammatica e un universo semantico, viene la riflessione sul meccanismo che ne produce e ne convalida le regole. In parole abbastanza chiare, per la produzione si tratta di integrare qualcosa che viene dal piano referenziale del diritto, cioè, che in precedenza «è immerso nel discorso in lingua naturale dove vengono a contatto alla rinfusa gli elementi eterogenei riferibili a universi semantici differenti»<sup>32</sup>. Si tratta di nominare correttamente le “cose” e inserire gli “eventi” prevedibili nella griglia dell'obbligatorio e del vietato. Per la convalida, che sarebbe forse più corretto intendere come “riconoscimento”, le cose cambiano leggermente. Greimas infatti ora guarda alla giurisprudenza, dove alcuni «fatti *menzionati*», di per sé non adeguati alla grammatica del discorso legislativo, possono essere tradotti «in enunciati conformi alle regole di costruzione degli enunciati giuridici, e questo con lo scopo di mostrare che tra tutti gli enunciati che la grammatica giuridica è capace di generare, ce n'è almeno uno conforme a quello che proviene dalla traduzione dell'enunciato non giuridico»<sup>33</sup>.

E così si arriva all'analisi della legge secondo un secondo ordine di considerazioni, quelle per le quali anche qui – come in qualsiasi tipo di discorso –, deve essere all'opera un'ossatura narrativa, quella che è la «forma organizzativa dell'immaginario umano».

Comincia la ricostruzione di un percorso in cui ruoli e funzioni “danno vita” alla forma giuridica della società commerciale, forma di cui immagino che il lettore avrà già un'idea generale, sufficiente a rendere inutile un preambolo esplicativo.

Per confluire in un gruppo societario, alcuni individui devono arrivare a istituire una relazione fra una “parte di loro stessi” – la loro natura di possessori – e una parte di quello che

---

<sup>30</sup> A.J. Greimas, *Semiotica e scienze sociali*, cit., p. 82.

<sup>31</sup> *Idem*, p. 84.

<sup>32</sup> *Idem*, p. 85.

<sup>33</sup> *Idem*, p. 86.

possiedono nella società – la porzione di capitale che detengono. Ecco il primo scarto rispetto al modo in cui, in una prospettiva più convenzionale, si concepisce lo statuto di una società.

Ma la relazione fra chi possiede qualcosa e il bene posseduto, continua il semiologo, può essere investita su ognuno dei suoi tre poli – concentrando l’attenzione cioè o sul bene (1), o sul possessore (2), o sul predicato di possesso (3). Ed è proprio questa la forma che Greimas riesce a restituire al senso della legge in sé, collocando giustamente una precisa tipologia societaria, le società di persone, sul polo (2) e un’altra, quella di capitali, sul polo (1). Entrambe le tipologie, comunque, sono state originate da uno slittamento rispetto alla dominanza di (1): si è costituito un nuovo possessore – la società –, solo grazie alla neutralizzazione dei futuri partecipanti.

Il carattere temporaneo della società come nuovo possessore, altro aspetto ampiamente normato dalla l. 24/07/1966 n. 66-537, può a sua volta essere maggiore e minore, quindi ci saranno società in cui gli individui che la hanno costituita saranno vincolati al capitale investito, ed altre in cui si tratta soprattutto di vincoli accidentali, da riportarsi alla semplice circolazione fiduciaria di titoli simbolici. Ma è anche chiaro che prendendo insieme le due caratteristiche – provvisorietà della relazione e dominanza del bene –, la società commerciale rischia sempre di diventare un agglomerato di capitali anonimi. Manca cioè ancora un passaggio, quello che “istituzionalizza” un volere sociale della società, in qualità di nuovo soggetto possessore.

Sfruttando la contrapposizione fra i concetti di integrale e di partitivo (intesi come “indivisibile” e “distribuito”) Greimas spiega che questa legge dota il soggetto società di alcune caratteristiche che lo vincoleranno a perseguire un valore collettivo unitario. Si tratta di organi che portano il nuovo soggetto a stipulare un contratto con il legislatore e a tutelare il volere dei suoi singoli partecipanti – volere di per sé sempre a rischio di disordine ed eccessi – attraverso precise prescrizioni. Ecco che a questo punto la società passa da essere una totalità partitiva (“distribuita”) a una totalità integrale (“indivisibile”).

L’analisi si conclude mettendo a fuoco i rapporti interni alla società costituitasi. L’*équipe* rileva che l’elemento chiave è la diversificazione dei passaggi di questa storia – dato che, come sto cercando di delineare, il contributo dei ricercatori consiste nel mostrare che sotto la superficie omogenea del testo di legge si spalanca la profondità di un racconto, non diverso da qualsiasi racconto di cui siamo in grado di comprendere il senso, inclusi ovviamente quelli medici, tecnologici, matematici, eccetera, a qualsiasi grado di astrazione –. Per passaggi, senza utilizzare tecnicismi semiotici che qui non appaiono necessari, si intendono le azioni necessarie a dotare la società della sua forma finale. Ne abbiamo già visti due: un contratto tra futuri partecipanti alla società, che per questo scopo hanno separato da sé stessi una quota di “soggettività”, per riunirla con quella di altri nell’impresa comune, e un contratto tra società e legislatore, che l’ha dotata di doveri. Mancano ancora due momenti, cioè l’istituzione di un’“assemblea generale” e di un “organo direttivo”. Una parte della legge infatti istituisce, descrive e regola (prevedendo per esempio le riunioni, la loro frequenza etc.) l’assemblea generale, che è costituita da tutti i partecipanti – cioè da tutte le loro quote di capitale investito – e che è la protagonista di tutte le decisioni. È un’entità regolata da obblighi, e non da divieti. L’assemblea decide come organizzarsi e come eventualmente cessare di esistere (statuti, scioglimento), come consegnare ai partecipanti delle quantità di profitto che si decide di non investire e infine decide sulla delega del fare vero e proprio, che consegna a un organo direttivo. Qui, diversamente dall’assemblea, il legislatore non prescrive, ma interdice. Il direttivo, infatti, è libero di agire come crede, purché i risultati del suo agire non siano dannosi rispetto agli interessi della società. Tanto che – scrive Greimas –, a seconda che l’agire del direttivo dia luogo ad utili, o meno, sono rispettivamente l’assemblea e il direttivo, a costituirsi di volta in volta come mandanti e giudici. Il ruolo del direttivo permette di pensare anche a quanto detto a proposito della forma anonima della società commerciale, perché

il potere anonimo delle azioni risulta controbilanciato dal potere personalizzato degli azionisti-dirigenti, che nell'articolo 95 sono definiti come possessori permanenti. Le loro azioni sono inalienabili, normative, a garanzia di gestione.

Lasciamo l'analisi, che da questo punto in poi si addentra nella definizione semiotica di che cosa siano i gruppi societari, ovvero un ulteriore assetto che le società possono assumere ricomponendosi a seguito di nuove divisioni e nuove fusioni tra parti reciproche di soggetti societari. Per i fini di questo articolo è sufficiente la breve ricognizione fatta sopra.

A che è servito tutto questo ai giuristi? E a che è servito ai semiologi? E c'è forse qualcun altro a cui è servito? Per la prima risposta, oltre alle posizioni che Greimas prende riguardo alla natura del "discorso giuridico", può valere in generale la profondità che questo lavoro offre al cosiddetto "formalismo" delle norme. Con più attenzione bisogna forse dire che gliela restituisce: qualunque giurista infatti è in grado di comprendere che cosa significhi ripercorrere le azioni che convincono molti individui a trasformare i propri interessi nella nascita di un'entità societaria, dotata di un volere e di diversi doveri. Ma il diritto, come ricorda Greimas, parte dalla cosa già fatta. Parte dall'assetto finale, quello in cui cioè il legislatore fissa le regole per l'esistenza di un consiglio di amministrazione e di organi direttivi societari, e ne limita il perimetro e lo scopo d'azione, e dunque una prospettiva di questo tipo serve a ritracciare i percorsi semantici che stanno alla base del senso della legge. Quanto utile sarebbe, per esempio, disporre di un apparato analitico del genere nello spinoso campo della traduzione sovranazionale che richiede lo sviluppo di un diritto europeo? E ridiscendendo, non sarebbe forse più chiaro spiegare ai cittadini il senso di molte norme, civili, amministrative, penali, come norme che danno vita a nuove forme di soggettività, scorporando, se così si può dire, i singoli individui e reincorporandoli in altri insiemi, appunto, di "persone giuridiche", che a loro volta possono scorporarsi e reincorporarsi per delegare precise funzioni? Per quanto riguarda i semiologi, più in breve, il lavoro del 1971 sembra il simbolo di una strumentazione teorica felicemente sincretica, dove la teoria narratologica si faceva più forte grazie a una seria vocazione antropologica e un altrettanto solido retroterra linguistico. Infine, se c'è qualcun altro che potrebbe guardare a quel lavoro come uno strumento, sono certamente quanti – più o meno specializzati in antropologia – cercano di studiare il diritto dal punto di vista di una logica umana delle norme. L'idea greimasiana che il discorso giuridico sia una struttura semiotica che promuove l'organizzazione del fare sociale, strutturandone una serie di procedimenti obbligatori e vietati, nel quadro di una serie di «buone maniere», sarà sviluppata da uno dei membri della sua *équipe* di ricerca, Eric Landowski, di cui dobbiamo proprio ora parlare.

#### **4. Eric Landowski.**

I due protagonisti della semiotica del diritto dagli anni settanta alla fine degli anni ottanta del secolo scorso sono Eric Landowski e Bernard Jackson, rispettivamente semiologo e filosofo del diritto. Per ragioni di spazio, mi limito ad accennare a un contributo del primo e ad alcune posizioni teoriche del secondo<sup>34</sup>.

---

<sup>34</sup> È interessante notare che mentre l'indagine di Landowski si rivolge ai giuristi, forse anche prima che ai semiologi, quella di Jackson è in inconfondibile dialogo anche con le teorie filosofiche di Austin, Hart, Kelsen, McCormick, Dworkin, e poi ancora Ross, Olivecrona, Llewellyn. Qui citiamo il primo volume che Jackson pubblica sul tema e altri due articoli, molto diversi e molto distanti nel tempo, che riassumono scopi e conquiste della semiotica del diritto, e, in un caso, la difendono da una precisa accusa teorica. Rispettivamente: B. Jackson, *Semiotics and Legal Theory*, cfr. *supra*, nota 15; *id.*, *Legal Semiotics and Semiotic Aspects of Jurisprudence*, cfr. *supra*, nota 17; *Id.*, *Sémiotique et études critiques du droit*, in *Droit et Société*, n. 8, 1988, pp. 61 ss.

L'articolo di Landowski è del 1988<sup>35</sup>. Oltre lo studio della l. 24/07/1966 n. 66-537 i modelli per l'analisi del diritto sono tutti da costruire e Landowski intende tracciare la strada. La dimensione pertinente qui però non è più il rapporto tra "discorso giuridico" e lingua naturale, né quella del modo in cui sotto l'apparente piatezza delle norme esiste un'ossatura narrativa quale quella vista in opera nel caso della società commerciale. In questo contributo Landowski si volge alla pratica interpretativa del giudice nella scena del processo. L'idea è quella che sia possibile inventariare, in qualche modo, i ruoli di chi ha un peso – come parte in causa, come testimone, come esperto, come difensore, nonché naturalmente come Pubblico Ministero – rispetto alla decisione della corte. Landowski in realtà non risponde a questa domanda, dato che finisce per "oltrepassarla" e guardare piuttosto ai diversi **tipi di sapere** che investono il fare interpretativo della corte<sup>36</sup>. E così nota, prima di tutto, che il giudice è tenuto a giudicare – questo è il suo ruolo – ma non ha a disposizione che degli strumenti solo in parte specifici della sua funzione, poiché almeno alcuni altri li condivide con i membri della comunità in cui vive, mentre altri ancora, quelli più tecnici, al centro per esempio delle perizie, deve rassegnarsi a valutarli secondo un principio di autorevolezza delegata. Landowski assume questa posizione come luogo eccellente di una domanda difficile: come fa il giudice a riconoscere la prova giudiziaria, quella che nello stesso tempo è tenuto a giustificare come oggetto di un riconoscimento corretto? Più specificamente, come si organizza la complessa tessitura fra elementi che definiscono la specificità della prova giudiziaria? Il semiologo propone che a collaborare siano quattro "regimi veridittivi", che descrive e connette gli uni agli altri.

Il primo regime veridittivo, scrive Landowski, è quello dell'evidenza empirica, dove i fatti sono semplicemente i fatti e possono parlare da soli. Si può pensare per esempio alla prova per antonomasia dei nostri ordinamenti, la confessione, prova grazie alla quale per esempio un ipotetico imputato di un reato fiscale permetta al Pubblico Ministero di entrare in possesso dei documenti che registrano il modo in cui si è appropriato indebitamente della somma sottratta e quello in cui l'ha spesa.

Fatti puri, che nel quadro della decisione giurisprudenziale, però, devono fare i conti con un altro tipo di entità – i fatti giuridici –. Quello che nel "mondo comune" è evidente e costante, nell'ambito del procedimento può non essere tale, e può dover lasciare spazio al risultato delle regole combinatorie istituite dal diritto. Imputazioni di reato cadono di continuo perché i reati risultano prescritti, o perché il difensore di un imputato riesce a dimostrare che le azioni compiute dal suo cliente non corrispondono al reato individuato, siano esse gravissime o meno. Si tratta perciò di un regime della legalità convenzionale degli strumenti probatori.

Poi compare un terzo tipo di regime – per il quale Landowski fa riferimento a quello che nella procedura è tematizzato come libero convincimento del giudice. Idea fondamentale nella riflessione meta normativa del legislatore, l'autonomia del giudice merita forse un inquadramento meno generico di quello legato «aux lumières et à la prudence»<sup>37</sup> individuali (questa la formula francese). Se infatti si pensa in termini semiotici la questione di quali tipi di criteri il giudice possa adottare, quando si trova al di là della sfera delle norme *stricto sensu*, è evidente che qualsiasi sia la lingua e la cultura del giudice, egli si trova «preso in un sistema di regolazione intersoggettiva del credere, che lo porta a impiegare, egli stesso, come estrema *ratio*, una grammatica (narrativa e discorsiva) del discorso sociale. È la verosimiglianza sociale, dunque, che costituisce il cuore del libero convincimento del giudice. Sono consapevole che può apparire scioccante avvicinarsi in così poco spazio ad aspetti delicati come questi, tuttavia credo anche che chi pratica il diritto

---

<sup>35</sup> E. Landowski, *Vérité et vérédiction*, cit., pp. 47 ss.

<sup>36</sup> *Idem*, p. 49.

<sup>37</sup> *Code civil français*, art. 1353 (versione in vigore dal 17 febbraio 1804 al 1 ottobre 2016).

conosca molto bene il peso di tale idea, l'idea di uno sfondo socioculturale che anima tutte le credenze delle società umane e che non potrebbe non riflettersi nelle decisioni di una corte di uno o di un altro preciso tribunale.

Infine, con un ultimo spostamento, Landowski porta l'attenzione sul ruolo che spesso nel processo ricopre il discorso scientifico, introdotto attraverso la figura dell'"esperto". Si tratta di un «regime veridittivo di **carattere misto**, forse anche paradossale, in cui la "scienza" viene effettivamente convocata e ascoltata, ma in cui le proposizioni che essa dimostra, lungi dall'esercitare un qualche monopolio quanto all'enunciato della verità, hanno solo il titolo di "opinioni" fra le altre, tutte ugualmente poste sotto il controllo di una ragione non più dimostrativa ma discorsiva. E questo ritorno dal formale al discorsivo completa il dispositivo, che adesso possiamo considerare nel suo insieme»<sup>38</sup>.

Landowski chiama "dispositivo" l'intreccio costante e imprescindibile di queste quattro forme di veridizione, dato che nessuna di esse può essere immaginata agire da sola, e il processo si svela quale scena dei complessi incastri tra queste quattro ragioni e direzioni. Il "dispositivo" (da non confondere con la parte della sentenza nominata e definita dal c.p.p.) vale infatti anche per tutti gli attori del processo, che saranno costretti a costruire la loro credibilità adottando strategie che si polarizzano sull'uno o sull'altra delle forme viste, oppure che ne sfruttano varie, possibili collaborazioni, oppure che ne sottolineano conflitti. Non è facile, a mio avviso, contestare l'efficacia del modello veridittivo proposto, e per quello che riguarda ad esempio la formazione di avvocati, giudici e pubblici ministeri, oggi, potrebbe addirittura essere utile far loro chiedere: quali regimi veridittivi possono aver collaborato nel caso dell'assoluzione di Mr. Finney?

## 5. Bernard Jackson.

Tre anni prima che Landowski pubblicasse l'analisi sui regimi veridittivi, Bernard Jackson pubblicava *Semiotics and Legal Theory*. I cardini delle sue posizioni sono tre, e molto chiari sono gli esempi che porta per illustrarne la validità pratica. Per prima c'è la convinzione che la semiotica abbia "ricompreso" la pragmatica, nel senso di Morris<sup>39</sup>, dentro la semantica; in un modo meno brutale, con le sue parole «che la abbia narrativizzata»<sup>40</sup>. Per la semiotica, cioè, «non c'è il diritto nel mondo», scrive Jackson, «da opporre al diritto nel testo, ma il mondo che entra nel discorso giuridico sia come figura del detto sia come traccia della produzione di questo detto»<sup>41</sup>. Così, continua Jackson in un altro suo lavoro, le posizioni, pur politicamente condivisibili, di approcci quali quello del realismo giuridico di Llewellyn<sup>42</sup>, rischiano di non poter

---

<sup>38</sup> E. Landowski, *Vérité et véridiction*, cit., p. 57.

<sup>39</sup> Sebbene il filosofo statunitense Charles Morris (1901-1979) sia legato alla corrente nordamericana del "pragmatismo" a cui abbiamo accennato nel secondo paragrafo, il suo pensiero si è sviluppato secondo una direttrice originale e per certi aspetti impossibile da generalizzare. Morris è stato infatti l'autore di una filosofia "biologista" dei segni, anziché sociale. Il suo contributo forse più importante è in ogni caso il tentativo di tenere insieme pragmatismo, comportamentismo e positivismo logico, con la fondazione di una "semiotica" a tre dimensioni. Morris distingueva cioè delle relazioni tra segni e oggetti a cui sono applicabili (dimensione semantica), delle relazioni tra segni e altri segni (dimensione sintattica) e delle relazioni tra segni e interpreti (dimensione pragmatica). C. Morris, *Foundation of a theory of signs*, Chicago University Press, 1938.

<sup>40</sup> B. Jackson, *Semiotics and Legal Theory*, cit., p. 271.

<sup>41</sup> Jackson cita una frase di Greimas, da un classico della disciplina, A.J. Greimas, J. Courtés, *Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage I.*, Hachette, 1979, tr. it. P. Fabbri, A. Fabbri, R. Giovannoli, I. Pezzini (a cura di), *Semiotica. Dizionario ragionato della teoria del linguaggio*, La casa Usher, 1986, p. 125.

<sup>42</sup> La definizione di "realismo giuridico" (*legal realism*) copre diversi orizzonti e approcci al diritto di area nordamericana, tutti critici nei confronti di una teoria formale delle norme. Karl N. Llewellyn (1893-1962) ne è uno dei pionieri e degli esponenti più noti. Per Llewellyn la pratica giurisprudenziale doveva essere ripensata come esercizio di un potere discrezionale, inevitabilmente viziato da pregiudizi e convinzioni individuali. Al di là del radicalismo di questo approccio Llewellyn ha avuto il merito di essere stato tra i primi a incoraggiare lo studio delle pratiche professionali e delle strategie connesse al lavoro quotidiano degli operatori del diritto.

fare i conti con quello che resterebbe loro in mano una volta rimosso il presunto apparato discorsivo ideologico del diritto. Oltre un apparato ideologico che si può senza dubbio ammettere doti il diritto di una carica di potere in certi casi a forte rischio di iniquità, resta «lo stesso mondo che informa questo diritto, solo pronto a esistere in un'altra forma in cui esercitare qualsiasi idea del giuridico»<sup>43</sup>.

In secondo luogo, Jackson rifiuta l'idea ampiamente condivisa sia dal normativismo di Kelsen che dal giuspositivismo posthartiano<sup>44</sup>, di un'unità del sistema legale. Uno studio davvero attento al modo di significazione del "giuridico", afferma il filosofo inglese, non può infatti parlare che di molti, diversi, distanti tipi di discorso. Per dare ad essi una forma più netta, Jackson recupera il concetto greimasiano di «gruppo semiotico»<sup>45</sup> come «gruppo di persone che usano uno stesso sistema di significazione»<sup>46</sup>. Propone cioè di considerare in modo molto diverso tutti quei gruppi di soggetti, caratterizzati gli uni rispetto agli altri, che condividono un certo tipo di competenze giuridiche e di pratiche attorno ad esse – giudici di diversi tribunali, avvocati con diverse specializzazioni, magistrati, personale delle cancellerie, giudici del Consiglio Superiore della Magistratura, tipi di clienti, studiosi di dottrina, parlamentari, etc –.

Inoltre, seguendo questo modello alcuni altri gruppi che ricoprono "effettivamente" un ruolo fondamentale, spiega Jackson, sono resi invisibili dalla teoria dell'unità. Ne sarebbero esempi il gruppo formato dai membri degli organi delle amministrazioni locali, il gruppo degli attori raccolti "fuori" dalle aule di tribunale nelle pause o nell'attesa del dibattimento, il gruppo costituito dall'interazione fra cliente e avvocato. Sono gruppi semiotici ignorati, molto spesso, anche gli specifici destinatari di un enorme parte del corpus delle leggi, come nel caso della legislazione tributaria, che è diretta soprattutto a un comparto della pubblica amministrazione, o della legislazione penale, che viene letta e utilizzata soprattutto dalla polizia e negli uffici delle questure. Se si fa a meno dell'idea dell'unità del sistema, scrive Jackson, si permette anche che irrompano nel nostro orizzonte problemi più "scomodi", come quello dell'irriducibilità delle tre fasi di un giudizio di reato – le indagini, l'esercizio discrezionale della decisione del rinvio a giudizio, il processo. Se generalmente i filosofi guardano alla terza, è già l'apertura delle indagini a presentare un importante problema di negoziazione: infatti, se si parla di notizia di reato, si intende che qualcuno deve convincere qualcun altro – un ufficiale delle forze dell'ordine, un avvocato, un questore – che ha visto qualcosa che è davvero accaduto e che quello che ha visto merita l'apertura di un'indagine. Jackson parla di una prima sanzione, spesso complessa, che coinvolge l'intelligibilità e la credibilità fra due gruppi semiotici differenti. Prima c'è il problema del passaggio di qualcuno dal ruolo di testimone oculare (o di vittima, molto più di rado di colpevole) a quella di denunciante, con i problemi legati alla sua "affidabilità" e alla sua "credibilità". Poi c'è quello della sintesi che una questura offre a un magistrato, e che di nuovo comporta una ritraduzione, e può implicare imprecisioni, equivoci, omissioni. Una nuova scena discorsiva riguarda il passaggio dell'indagine dalla competenza del magistrato a quella del

---

<sup>43</sup> B. Jackson, *Legal Semiotics and Semiotic Aspects*, cit., p. 16.

<sup>44</sup> Si tratta della più classica delle proposte filosofiche sull'organizzazione del sistema giuridico come gerarchico, ad opera di Hans Kelsen (1881-1973) e delle riflessioni con cui da prospettive molto diverse Ronald Dworkin (n. 1931) e Robert Alexy (n. 1945) hanno ripensato la teoria di Hart "sostanzialandola" in base a temi etici e politici. Per Kelsen il sistema è un'organizzazione formale, una "dottrina pura" in cui operano norme. La loro efficacia dipende dalla loro validità, ed essa è posta da una *Grundnorm*, un principio «assolutamente dinamico-formale» che origina il sistema come «fondamento ipotetico». Cfr. H. Kelsen, *Reine Rechtslehre. Einleitung in die rechtswissenschaftliche Problematik*, Deuticke, 1934; tr. it. R. Treves (a cura di) *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, Einaudi, 1952, pp. 96 ss. Per Dworkin e Alexy la teoria formale dell'ordinamento deve essere in grado di integrare la validità morale dei principi di eguaglianza e diritto, definiti da Alexy come più generali e in gioco del caso di ogni reale decisione.

<sup>45</sup> A.J. Greimas, *Greimas mis à la question*, in M. Arrivé, J.C. Coquet (a cura di), *Sémiotique en jeu. A partir et autour de l'œuvre d'A.J. Greimas*, Atti del convegno di Cerisy-la-Salle, 4-14 agosto, 1987, pp. 54 ss.

<sup>46</sup> B. Jackson, *Semiotics and Legal Theory*, cit., p. 286.

giudice. Si tratta cioè di due ulteriori “traduzioni”, in una catena semiotica in cui deve avere successo il doppio trasferimento modale di un saper essere e di un poter fare<sup>47</sup>.

Infine, Jackson nega in modo fermo il valore ontologico di alcuni concetti filosofici giuridici, come quelli di “giustificazione”, “validità”, “legge”. In una filosofia del diritto referenzialista, sottolinea, queste nozioni pongono il problema di dover connettersi fra loro e spesso anche quello di doversi connettere a un referente ciascuna. Per Hart, per esempio, il referente della legge è un concetto psicologico, concetto che esiste veramente nella mente delle persone e al quale le persone si riferiscono quando usano la parola legge<sup>48</sup>. Simili problemi, anche a detta di chi scrive, non pertengono alla semiotica, la quale al contrario è in grado di sostenere, e giustificare per mezzo dei propri concetti metodologici e teorici, che la coerenza del discorso giuridico si riferisce a un presupposto utopico, molto lontano da un ben più vivo mondo di pratiche e attori, in continua evoluzione e capace di assorbire e sfruttare modelli innovativi e aggiornati. Con Fabbri e Sbisà<sup>49</sup>, Jackson sottolinea che nel caso della rappresentazione di concetti come quelli di validità, legge o giustificazione, molto dipende dalla cornice discorsiva in cui ci si trova ed è dunque più cauto parlare di gradi diversi di cooperazione richiesta al lettore di un testo perché lo consideri coerente e – in risposta – di gradi diversi di questa disponibilità a collaborare.

Alla luce di tali proposte forse non sorprende che esse possano apparire efficaci a quanti vivono la pratica del diritto in qualsiasi ambito: molti giuristi leggono il lavoro di Jackson e ne condividono le posizioni<sup>50</sup>. È invece forse più sorprendente scoprire che a criticarlo sia stata, negli anni ottanta del secolo scorso, la corrente dei *critical legal studies*. *Semiotics and legal theory* venne infatti accolto come un testo “collaborazionista” rispetto agli scopi della semiotica – che non sarebbe stata altro che un supporto metodologico ulteriore al positivismo classico, contro cui i *critical studies* si erano compattati<sup>51</sup> –. Nel 1988 Jackson tenta la via di un chiarimento con un articolo in cui riassume i tratti principali del metodo semiotico e invita a considerare che la semiotica non è né una “pseudo-filosofia”, né lo studio di “fatti bruti”, meno che mai di fatti bruti giuridici, ma un progetto descrittivo dei sistemi e dei processi della significazione<sup>52</sup>.

## 6. Note finali.

Come detto nella premessa si è trattato qui di illustrare un percorso, forse “una mappa”, per quanto imprecisa, di alcuni lavori classici che hanno aperto – assai di recente, a ben vedere – il cantiere di un dialogo tra semiotica e diritto. Non pretendo peraltro che l’epurazione di tutti, o quasi tutti i termini tecnici renda più semplici concetti che restano complessi ed articolati, e che immagino lo siano soprattutto per la mia maldestra idea di presentarli nello spazio di dieci pagine.

Oltre questa breve panoramica sta ovviamente l’orizzonte degli studi contemporanei, che è multiforme, sfrangiato, in questo senso senza dubbio più ricco di certi primi atti fondativi. Allo scopo di definire meglio quello che accade oggi spero di poter contare sulla gentile ospitalità, da parte di DPU, per altri contributi a venire, poiché molto di quello che oggi si può chiamare, in senso esteso, studio semiotico del diritto affonda le radici anche in tradizioni che qui non ho potuto menzionare, come quella della fenomenologia di Husserl e Merleau-Ponty, quella dell’antropologia culturale classica di Lévi-Strauss e Mary Douglas, solo per citare due autori

---

<sup>47</sup> B. Jackson, *Legal Semiotics and Semiotic Aspects*, cit., p. 28.

<sup>48</sup> B. Jackson, *Semiotics and Legal Theory*, cit., p. 298.

<sup>49</sup> P. Fabbri, M. Sbisà, *Models (?) for a pragmatic analysis*, *Documents de travail*, in *Journal of Pragmatics*, 4, 1980, pp. 301 ss.

<sup>50</sup> Cfr. per esempio A. Garapon, *Bien juger. Essai sur le rituel judiciaire*, Odile Jacob, 2001.

<sup>51</sup> A. Hunt, *The Theory of Critical Legal Studies*, in *Oxford Journal of Legal Studies*, vol. 6, n. 1, 1986, pp. 1 ss.

<sup>52</sup> B. Jackson, *Sémiotique et études*, cit., pp. 68-69.

cruciali per la fondazione di questo sguardo, quella del lavoro di Michel Foucault e non meno importante, quella della più giovane sociologia costruzionista e del terreni “dissodati”, con una metafora di Paolo Fabbri, dall’etnometodologia di Harold Garfinkel e di Erwin Goffman, e dall’antropologia del linguaggio rilanciata negli ultimi vent’anni da Alessandro Duranti.

Il lavoro da fare, d’altra parte, è molto, e il suo campo è ben espresso da una frase che Eric Landowski firmava già nel 1986, facendo il punto su quella che all’epoca definiva una disciplina nascente. «“Il giuridico” non è solamente un corpus di espressioni linguistiche; bisogna parlare piuttosto di un sistema significante che comprende “tutto un fascio di istituzioni e di attori, di situazioni e di decisioni, di fatti e di atti “giuridici” la cui delimitazione [...] richiede la costruzione di modelli”»<sup>53</sup>.

## **Bibliografia**

J.L. Austin, *A Plea for Excuses: The Presidential Address*, in *Proceedings of The Aristotelian Society*, Vol. 57, Issue 1, 1957, pp. 1 ss.;

J.L. Austin, *Philosophical Papers*, Oxford University Press, 1961;

J.L. Austin, *How to do things with words*, Oxford Press, 1962, tr. it. C. Penco, M. Sbisà, (a cura di), *Come fare cose con le parole*, Marietti, 1987;

M. Bertuccelli Papi, *Che cos’è la pragmatica*, Bompiani, 1993;

G. Carcaterra, *Le norme costitutive*, Giuffrè, 1974;

U. Eco, *Trattato di semiotica generale*, Bompiani, 1975;

P. Fabbri, M. Sbisà, *Models (?) for a pragmatic analysis*, *Documents de travail*, in *Journal of Pragmatics*, 4, 1980, pp. 301 ss. ;

A. Garapon, *Bien juger. Essai sur le rituel judiciaire*, Odile Jacob, 2001;

A.J. Greimas et al., *Analyse sémiotique d’un discours juridique. La loi commerciale sur le sociétés et les groupes de sociétés*, *Documents de travail*, Urbino: Centro internazionale di semiotica e di linguistica, 1971;

A.J. Greimas, *Sémiotique et sciences sociales*, Seuil, 1976, tr. it. D. Corno (a cura di), *Semiotica e scienze sociali*, Centro scientifico editore, 1991;

A.J. Greimas, J. Courtés, *Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage I.*, Hachette, 1979, tr. it. P. Fabbri, A. Fabbri, R. Giovannoli, I. Pezzini (a cura di), *Semiotica. Dizionario ragionato della teoria del linguaggio*, La casa Usher, 1986;

---

<sup>53</sup> E. Landowski, *Pour une approche sémiotique et narrative du droit*, 1986, in *La société réfléchie*, Seuil, 1989, tr. it. M. La Matina (a cura di) *La società riflessa. Saggi di sociosemiotica*, Meltemi, 1999, pp. 75 ss.

A.J. Greimas, *Greimas mis à la question*, in M. Arrivé, J. C. Coquet (a cura di), *Sémiotique en jeu. A partir et autour de l'œuvre d'A.J. Greimas*, Atti del convegno di Cerisy-la-Salle, 4-14 agosto, 1987;

A. Hunt, *The Theory of Critical Legal Studies*, in *Oxford Journal of Legal Studies*, vol. 6, n. 1, 1986, pp. 1 ss.;

B. Jackson, *Semiotics and Legal Theory*, Deborah Charles Publications, 1985;

B. Jackson, *Sémiotique et études critiques du droit*, in *Droit et Société*, n. 8, 1988, pp. 61 ss.;

B. Jackson, *Legal Semiotics and Semiotic Aspects of Jurisprudence*, in A. Wagner, J. Broekman (a cura di), *Prospects of Legal Semiotics*, Springer, 2012;

M. Jori, F. Pintore, *Introduzione alla filosofia del diritto*, Giappichelli, 2014;

H. Kelsen, *Reine Rechtslehre. Einleitung in die rechtswissenschaftliche Problematik*, Deuticke, 1934; tr. it. R. Treves (a cura di), *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, Einaudi, 1952;

R. Kevelson, *Comparative Legal Cultures and Semiotics: An Introduction*, in *American Journal of Semiotics*, 1, 4, 1982, pp. 63 ss.;

E. Landowski, *Pour une approche sémiotique et narrative du droit*, 1986, in *La société réfléchie*, Seuil, 1989, tr. it. M. La Matina (a cura di) *La società riflessa. Saggi di sociosemiotica*, Meltemi, 1999;

E. Landowski, *Vérité et véridiction en droit*, in *Droit et Société*, n. 8, 1988, pp. 47 ss.;

R. Posner, M. Krampen, *Semiotic Circles in Germany. From the Logic of Science to the Pragmatics of Institutions*, in *American Journal of Semiotics*, 1, 1981, pp. 169 ss.;

S. Traini, *Le due vie della semiotica*, Bompiani, 2006;

D.B. Yeager, *J. L. Austin And the Law: Exculpation and The Explication of Responsibility*, Bucknell University Press, 2006.